

Fondazione Luca Pacioli



RASSEGNA DELLA PREVIDENZA IN ITALIA

Parte prima

Previdenza gestita da enti pubblici

Documento n. 11 del 1° aprile 2004

CIRCOLARE

INDICE

1. INTRODUZIONE	Pag.	1
2. LE PENSIONI GESTITE DALL'INPS	"	3
2.1 <i>IL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI FPLD</i>	"	3
2.2 <i>I LAVORATORI DOMESTICI</i>	"	6
2.3 <i>I LAVORATORI AUTONOMI</i>	"	6
2.4 <i>I LAVORATORI PARASUBORDINATI</i>	"	6
2.5 <i>I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (EX INPDAI)</i>	"	7
2.6 <i>I FONDI SPECIALI</i>	"	7
2.7 <i>LE PENSIONI INTERNAZIONALI</i>	"	10
3. LE PENSIONI GESTITE DA ALTRI ENTI	"	10
3.1 <i>L'INPDAP</i>	"	10
3.2 <i>L'ENPALS</i>	"	11
3.3 <i>L'INAIL</i>	"	14

RASSEGNA DELLA PREVIDENZA IN ITALIA

Parte prima

Previdenza gestita da enti pubblici

1. INTRODUZIONE

L'attività dei liberi professionisti coinvolge materie che presentano, come è noto, infinite sfaccettature di competenza e richiedono, quindi, pronte ed adeguate risposte nell'esercizio della disciplina.

Di fronte ad una tale esigenza si ritiene opportuno effettuare una "rassegna" dell'esistente in materia di "previdenza". E' superfluo sottolineare che l'argomento costituisce altresì uno degli elementi di massimo impegno nell'espletamento di tutte le funzioni professionali per la vastità della problematica che si affronta e per la obiettiva complessità delle situazioni che si presentano.

La presente esposizione, organizzata in modo da rappresentare un resoconto lineare, ha volutamente dimensioni limitate al fine di poterla contenere in volumi accettabili, ma si è cercato di assicurare in essa la presenza di tutte le informazioni necessarie a garantire la dovuta profondità.

Per favorire al meglio il procedimento di delimitazione del terreno informativo si è reso indispensabile suddividere il rendiconto in due sezioni:

- a) la prima, oggetto della presente pubblicazione, passa in rassegna le attuali prospettive previdenziali con riferimento alle attività svolte da Enti pubblici;
- b) una seconda sezione si occuperà invece delle coperture assicurate da Enti privatizzati ai sensi dei decreti Legge 509/94 e 103/96, delle aspettative previdenziali che vengono interpretate tramite il ricorso alla previdenza integrativa (D.L. 124/93) ed a quella individuale.

* * *

Come già accennato innanzi e come si può osservare giornalmente con facilità, il tema dello stato sociale ha assunto un ruolo di assoluto rilievo nella gamma dei livelli di sensibilità dedicati dalla società e dai singoli cittadini agli avvenimenti politici.

Di fatto gli sforzi di integrare o di modificare l'assetto previdenziale esistente ha assunto valenza preminente su molti altri argomenti, pur se importanti: lo dimostra più che l'estremo grado di attenzione dei rappresentanti sindacali e politici e degli operatori del settore, la risonanza che qualunque notizia in materia previdenziale suscita in ogni comparto delle attività informative.

In particolare, l'argomento dello stato sociale che coinvolge tutti e che anima la produzione mediatica è quello del trattamento pensionistico promesso ai cittadini quando per essi ha termine l'impegno lavorativo.

Ed è naturale che avvenga un generale coinvolgimento considerato che quanto viene deciso, per esempio, sui requisiti per accedere alla pensione o sulle modalità di calcolo della stessa finisce per provocare un forte impatto sulle scelte di vita individuali e sulle risorse che la finanza pubblica destina alla sicurezza sociale.

L'alto livello di partecipazione produce inevitabilmente la proliferazione di suggerimenti legislativi ed anche di organiche proposte di nuove strutture normative: tutte queste ipotesi presentano il dichiarato obiettivo di razionalizzare armonicamente il settore ma, in pratica, hanno quasi sempre la finalità di comprimere la spesa pensionistica, da molti ritenuta fuori misura per eccesso di generosità delle generazioni che ci hanno preceduto.

Uno scenario con caratteristiche restrittive induce una giusta preoccupazione in tutti coloro che attendono il momento della pensione, siano essi prossimi alla quiete-scenza, siano essi ancora molto lontani dal traguardo pensionistico.

La presente "rassegna" nasce con lo scopo dichiarato di fornire una visione panoramica della situazione pensionistica italiana evidenziando gli aspetti fondamentali di quanto sinora realizzato nel settore pubblico, con riferimento al lavoro dipendente ed al lavoro autonomo.

Di fronte ad una tale ampiezza di argomenti la breve esposizione che segue può avere la sua utilità esclusivamente se viene utilizzata per mettere in evidenza la varietà di situazioni che si sono sedimentate nel tempo e, quindi, anche la obiettiva difficoltà di fronte a cui si trova chiunque voglia varare delle riforme generalizzate che, oltre a consentire risparmi, risultino anche armoniche e conformi a principi di equità.

Giova precisare che in questa sede non si tiene conto delle proposte di riforma previdenziali "in itinere" che potrebbero essere adottate in futuro. Si fa riferimento particolare agli eventuali sviluppi che potrebbero scaturire dalla legge delega con la quale si attribuisce al Governo la potestà di introdurre provvedimenti innovativi o integrativi della normativa attuale e che si trova attualmente all'esame delle componenti politiche e sindacali.

Si tratta di norme applicative da considerare in fase di assoluto "divenire" che, pertanto, potrebbero assumere la conformazione di provvedimenti non particolarmente incisivi oppure fortemente modificativi delle attuali condizioni previdenziali sino a condizionare le previsioni pensionistiche a medio ed a lungo periodo.

Rilevata al presente l'assoluta mancanza di certezze, si ritiene opportuno rimandare ad un prossimo aggiornamento del presente lavoro il compito di illustrare la genesi e lo sviluppo delle nuove disposizioni normative cui si dovesse in futuro approdare.

2. LE PENSIONI GESTITE DALL'INPS

In Italia l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) è gestita, come è noto, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

L'INPS assicura un complesso di circa 20,7 milioni di lavoratori in attività e conta 16 milioni di pensionati e riscuote contributi da oltre 1,6 milioni di aziende.

Esso assolve molteplici compiti, dalla erogazione delle prestazioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), dei lavoratori autonomi e dei Dirigenti d'Azienda (ex INPDAI), alla corresponsione di somme a sostegno del reddito quali, l'assegno sociale, l'indennità di maternità, la cassa integrazione guadagni, gli assegni familiari, l'assegno di disoccupazione ed altro.

L'Istituto gestisce, inoltre, Fondi pensione speciali riservati ad alcune categorie. Detti Fondi, che possono essere integrativi o sostitutivi dell'AGO, saranno esaminati in seguito, al fine di cogliere le differenze o le conformità esistenti con il FPLD.

Nella nostra "rassegna" ci occuperemo solo di quanto attiene alle prestazioni strettamente legate alla contribuzione ovvero, della vera e propria "previdenza" tralasciando le funzioni normalmente raccolte sotto la voce "assistenza" (ad esempio la pensione sociale, la pensione agli invalidi civili e altre forme economiche di sostegno del reddito).

Si ritiene utile premettere, segnalandolo come elemento distintivo, che l'INPS è gestito con il sistema finanziario della "ripartizione" che, come già illustrato nel precedente articolo¹, significa finanziare le pensioni dell'anno con i contributi incassati nello stesso anno senza procedere alla creazione di riserve.

2.1. IL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD)

Sono obbligatoriamente iscritti al FPLD tutti i dipendenti da aziende private.

I contributi sono variamente articolati a seconda del comparto di attività, ma la grande maggioranza prevede il 32,7% della retribuzione di cui parte a carico del datore di lavoro (due terzi) e parte a carico del lavoratore (un terzo).

Le prestazioni garantite dall'apporto contributivo sono:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità;
- la pensione ai superstiti;
- la pensione di inabilità;
- l'assegno di invalidità;
- l'integrazione al minimo.

I requisiti validi per l'accesso alle prestazioni e la determinazione della loro misura sono molto diversificati e dipendono dalla anzianità di iscrizione che si può far valere all'epoca in cui le norme sono entrate in vigore ed in particolare da quella di più recente ed importante riferimento che è la legge 335/95.

¹ "Sistemi finanziari di gestione dei Fondi di Previdenza e metodi di calcolo delle prestazioni" - Novembre 2003

Difatti, non solo i requisiti, ma anche i metodi di calcolo della prestazione, sono legati, come si vedrà, ad una anzianità riferita ad una certa data. Detti metodi di calcolo possono essere riassunti in tre tipologie che sono come è noto:

- a) *il metodo retributivo;*
- b) *il metodo contributivo;*
- c) *il metodo misto.*

Anche essi, come i sistemi finanziari di gestione, sono stati descritti nel precedente articolo e qui si richiamano brevemente:

- a) *il metodo retributivo* opera applicando una percentuale di rendimento per ogni anno di anzianità maturata al valore medio ricavato da un certo numero di retribuzioni opportunamente rivalutate.

Si ricorda che nell'AGO, a seguito dell'ultima riforma segnalata, vige il principio di graduale applicazione delle nuove norme meglio noto come "pro rata temporis".

Con questo metodo, vengono valutate in misura diversa le anzianità a seconda che siano antecedenti o meno alle date della riforma cui si fa riferimento;

- b) *il metodo contributivo* consiste nella creazione di una accumulazione finanziaria detta "montante" costituita dal versamento dei contributi annui del lavoratore e dai rendimenti ad essi attribuiti per legge; detto montante è trasformato, all'atto di pensionamento, in una pensione mediante dei coefficienti attuariali che tengono conto, tra l'altro, della durata media di vita del pensionando e del suo nucleo familiare;
- c) *il metodo misto* è una combinazione dei due metodi precedentemente descritti. Esso agisce come il metodo a) per le anzianità sino al 31.12.1995 sempre rispettando il principio del pro rata e come il b) successivamente.

In particolare si calcolano le pensioni con:

- *il metodo retributivo* per coloro che al 31.12.1995 avevano anzianità pari o superiore a 18 anni;
- *il metodo contributivo* per coloro assunti dopo il 31.12.1995 per la prima volta;
- *il metodo misto* per coloro che al 31.12.1995 avevano anzianità pari o inferiore a 18. E' da precisare che tali iscritti hanno facoltà di optare anche per una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

I requisiti per l'accesso alle diverse tipologie di pensionamento, omettendo le cosiddette "finestre" di ammissione e le casistiche particolari relative a determinati gruppi di iscritti, sono i seguenti:

La pensione di vecchiaia

L'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito, con riferimento al tipo di calcolo della pensione:

- per gli iscritti di tipo a) con 20 anni di anzianità e 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne;
- per gli iscritti di tipo b) con 5 anni di anzianità e 57 anni di età indistintamente dal sesso;
- per gli iscritti di tipo c) i requisiti di pensionamento mutano a seconda dell'esercizio o meno della facoltà di opzione.

La pensione di anzianità

E' consentita con 57 anni di età e 35 di anzianità.

Un'ulteriore modalità per l'accesso alla pensione di anzianità è costituito dal possesso di 38 anni di anzianità indipendentemente dall'età. Quest'ultimo requisito subirà gradualmente un incremento sino a raggiungere i 40 anni nel 2008.

La pensione ai superstiti

E' la prestazione erogata ai componenti del nucleo familiare dell'iscritto attivo (pensione indiretta) o del pensionato (pensione di reversibilità).

Nel caso di morte dell'attivo, per dar luogo alla pensione indiretta, sono indispensabili almeno 15 anni di anzianità in qualsiasi epoca, ovvero essere assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente.

I beneficiari sono costituiti dal gruppo familiare con determinate caratteristiche di stato civile ed età. E' inoltre prevista una riduzione della pensione in funzione dell'importo dei redditi del beneficiario.

La prestazione erogata agli eredi è pari ad una percentuale di quella cui aveva diritto il dante causa: detta percentuale è in funzione della numerosità del nucleo superstite.

In ultimo, nel caso in cui il gruppo superstite, per mancato possesso dei requisiti, non raggiunga la titolarità della pensione, può ottenere una indennità "una tantum".

La pensione di inabilità e l'assegno di invalidità

Sono corrisposti ai lavoratori colpiti da malattia fisica o mentale che possono far valere almeno 5 anni di assicurazione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente.

La percezione della pensione è incompatibile con l'esercizio di attività lavorativa.

Nel calcolo della prestazione è incluso un cosiddetto bonus contributivo che consente di raggiungere l'età pensionabile (per gli inabili: 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) con un massimo di 40 anni di anzianità.

Nel caso in cui l'infermità sia compatibile con l'attività lavorativa, fermi restando i requisiti contributivi, viene corrisposto un assegno di invalidità trasformabile in pensione una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il trattamento minimo

Nel caso in cui, a seguito del calcolo, la pensione risulti inferiore ad un importo che è considerato come "minimo vitale" lo Stato, tramite l'INPS, incrementa l'importo della prestazione sino al raggiungimento di detto minimo. Per avere diritto a questa integrazione sono però necessari dei particolari requisiti reddituali.

2.2 I LAVORATORI DOMESTICI

Per i lavoratori domestici, che sono tutti obbligatoriamente iscritti a questa speciale sezione, i contributi da versare sono in cifra fissa calcolati in funzione della retribuzione oraria concordata con il datore di lavoro e del numero di ore che vengono settimanalmente retribuite.

Le prestazioni spettanti sono quelle previste per l'AGO.

2.3 I LAVORATORI AUTONOMI

Si premette anzitutto che la dizione "lavoratori autonomi" è stata adottata per coerenza con la terminologia assicurativa tuttora in uso presso l'INPS senza riferimento alla classificazione dell'attività svolta.

Essa comprende le categorie di lavoratori non dipendenti che svolgono le seguenti attività:

- artigiani e familiari coadiuvanti;
- commercianti e familiari coadiuvanti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari.

La contribuzione è variabile in funzione dell'età, del livello di reddito ed è diversificata fra le tre diverse tipologie di lavoro svolto ed oscilla tra il 10 ed il 20 %. Per i lavoratori agricoli vi sono anche delle riduzioni contributive se essi operano in territori montani o svantaggiati.

Le tipologie di prestazioni, i requisiti per ottenerli ed i metodi di calcolo sono gli stessi descritti per il FPLD.

La categoria individuata presso l'INPS con la formulazione "lavoratori autonomi" non si riferisce ai liberi professionisti o ai lavoratori autonomi in genere, che usufruiscono di altre coperture assicurative: più precisamente, la copertura previdenziale obbligatoria, se prevista per la specifica attività professionale (il tema sarà illustrato in un prossimo documento), ovvero la copertura prevista per "i lavoratori parasubordinati" (vedi paragrafo successivo), per coloro che svolgono un'attività professionale o di collaborazione che non preveda copertura previdenziale obbligatoria.

2.4. I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Nella categoria così individuata sono invece obbligatoriamente iscritti tutti coloro che svolgono una attività professionale o di collaborazione coordinata continuativa che non preveda altra copertura previdenziale obbligatoria.

Non sono compresi i professionisti o altri lavoratori autonomi per i quali la legislazione attuale prevede l'esistenza di appositi organismi di previdenza obbligatoria (il tema sarà illustrato in un prossimo documento).

Il contributo è pari al 14% (in aumento in futuro sino a raggiungere il 19%) se non si è iscritti ad altre forme assicurative, il contributo è invece pari al 10% se si possiede altra copertura assicurativa o si è titolare di pensione diretta.

Le prestazioni sono erogate con il metodo contributivo e si ottengono con gli stessi requisiti che per tale tipologia sono previsti nell'AGO.

2.5 I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

A partire dall'anno 2003 a causa della impossibilità di conservare l'autonomia finanziaria, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite all'INPS.

Il trattamento pensionistico e la contribuzione sono stati, in sostanza, uniformati a quelli previsti per il FPLD.

Nel passaggio di consegne tra i due Istituti si è ritenuto di conservare un principio di pro rata temporis nel calcolo delle prestazioni che opera in favore dei soli iscritti che sono in condizione di ricevere la prestazione con il sistema retributivo o misto.

Difatti, per tali iscritti, si applicano, per le anzianità sino al 31.12.2002, le norme vigenti a tale data nell'INPDAI che avevano peraltro già subito una prima fase di armonizzazione con quelle dell'INPS, mentre per le anzianità successive vale quanto in uso presso l'INPS, relativamente al FPLD.

2.6 I FONDI SPECIALI

Esistono, inoltre, alcune categorie di lavoratori dipendenti che sono iscritti a Fondi di previdenza speciali gestiti dall'INPS.

Detti Fondi speciali si suddividono in sostitutivi, integrativi ed altri.

a) Fondi sostitutivi

Sostituiscono completamente le funzioni attribuite all'AGO e sono precisamente:

- 1) Fondo elettrici
(Per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private).
- 2) Fondo telefonici
(Per i dipendenti di tutte le concessionarie di telefonia).
- 3) Autoferrotranvieri
(Per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie assunti prima dell'Agosto 1996).
- 4) Fondo dazio
- 5) Fondo volo

I primi tre Fondi sono ormai stati assimilati, salvo qualche modesta eccezione normativa, all'AGO poiché, pur essendo soppressi, mantengono una evidenza contabile separata.

Il *Fondo dazio* iscrive il personale dipendente dei comuni o delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo che effettuava il servizio di riscossione di tale tributo e che, sino alla sua abolizione avvenuta nel 1973, risulti trasferito o meno presso il Ministero delle Finanze.

Sono iscritti sia i dipendenti trasferiti presso il Ministero delle Finanze sia quelli che non lo sono stati.

La differenza principale con il FPLD risiede nella esistenza della pensione di invalidità ed ai superstiti per cause di servizio. Dette pensioni sono liquidate indipendentemente dalla presenza del requisito di anzianità contributiva previsto per quelle ordinarie.

Inoltre il calcolo della quota A di pensione relativa alle anzianità precedenti alla riforma del sistema pensionistico (conseguente alla legge 335/95) è valutata in maniera differente rispetto a quanto previsto dall'AGO.

Il *Fondo volo* assicura le tre categorie del personale di volo (piloti, assistenti di volo e tecnici di volo). Nel 1997 il Fondo è stato armonizzato con l'AGO.

Permane però la facoltà di accedere alla quiescenza:

- *per vecchiaia* con 5 anni di età in meno rispetto all'AGO (60 uomini e 55 donne) senza penalizzazioni;
- *per anzianità* con requisiti anagrafici ed assicurativi ridotti in funzione della durata di appartenenza al Fondo ma subendo una penalizzazione calcolata in base al numero di anni mancanti ai requisiti di vecchiaia dell'AGO.

Per i dipendenti iscritti al Fondo prima del 31.12.1995 il calcolo della pensione avviene in modo più articolato rispetto a quanto previsto nell'AGO.

Per quelli iscritti successivamente il metodo di calcolo è lo stesso metodo contributivo dell'AGO. Vi sono poi altre due particolarità. La prima riguarda la pensione di invalidità specifica cui hanno diritto gli iscritti con 10 anni di anzianità e siano divenuti permanentemente inabili all'esercizio della professione.

La seconda è la cosiddetta "capitalizzazione" ovvero la facoltà - concessa solo ed esclusivamente a coloro che hanno raggiunto i requisiti di pensionamento antecedentemente al 1.7.1997 - di chiedere la liquidazione di parte della pensione sotto forma di somma di denaro una tantum anziché in rendita.

b) Fondi integrativi

Integrano le prestazioni già previste dall'AGO e sono:

- 1) Fondo esattoriali
- 2) Fondo gas
- 3) La Gestione minatori

Il *Fondo esattoriali* ha lo scopo di integrare la prestazione per l'IVS dell'AGO per i dipendenti delle aziende esattoriali.

Le particolarità di questo Fondo sono le seguenti.

La pensione è pari per ogni anno di servizio, con un massimo di 35 anni, ad un trentacinquesimo del 65% della retribuzione percepita l'ultimo mese di servizio. La pensione a carico del Fondo è la differenza tra quanto risulta dal calcolo precedente e quanto erogato dall'INPS per l'AGO.

Esiste anche una prestazione in capitale concessa solo in caso di cessazione dal servizio per morte od invalidità permanente.

Il *Fondo Gas* assicura il personale dipendente delle aziende private del gas allo scopo di erogare una integrazione della pensione AGO a favore degli iscritti e dei loro superstiti. Le pensioni che possono essere integrate sono quelle di vecchiaia, di anzianità e di invalidità: esse seguono le stesse discipline dell'AGO anche per le finestre di uscita. Il Fondo paga una nuova pensione "complessiva" pari a 1/39 della retribuzione globale percepita nell'ultimo anno di servizio, per ogni anno di iscrizione al Fondo: esiste un massimale del 90% per la pensione di anzianità ed un minimale del 50% per le pensioni di invalidità ed ai superstiti.

La *Gestione minatori* è una gestione speciale che fornisce una prestazione integrativa dell'AGO a tutti i dipendenti delle imprese esercenti miniere, cave ecc. con lavorazione in sotterraneo.

Il Fondo consente la pensione anticipata di vecchiaia con 55 anni di età e almeno 15 di lavoro in sotterraneo.

E' inoltre prevista la pensione di anzianità indipendentemente dall'età con almeno 35 anni di contribuzione di cui almeno 15 lavorati in sotterraneo.

c) Altri Fondi speciali

Il Fondo clero

E' un Fondo compatibile con altre posizioni assicurative e si occupa di gestire l'IVS per i sacerdoti ed i ministri di culto anche di religione diversa da quella cattolica purché autorizzate dal Ministero dell'Interno. E' richiesta la residenza e la cittadinanza italiana ad eccezione di coloro che sono in missione all'estero o per i sacerdoti stranieri in servizio in Italia.

I requisiti per accedere al pensionamento sono 68 anni di età (65 per chi possiede almeno 40 anni di anzianità) e 13 anni di anzianità.

La Gestione Ferrovie dello Stato S.p.A.

Dal 1° aprile 2000 sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti ed ex dipendenti della Società che, trasferiti presso altri Enti o Società, hanno deciso di rimanere iscritti al Fondo pensioni.

I requisiti per il pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità sono generalmente più favorevoli rispetto a quelli dell'AGO ed articolati in modo piuttosto complesso in funzione dell'età e della anzianità di servizio.

Esiste inoltre una pensione privilegiata dovuta a fatti di servizio che rendono il dipendente non idoneo a qualsiasi mansione ferroviaria.

Detta pensione subisce un incremento dell'importo per fornire un maggiore aiuto al dipendente colpito dall'evento invalidante.

2.7 LE PENSIONI INTERNAZIONALI

Uno dei molteplici compiti assegnati all'INPS riguarda l'erogazione delle prestazioni IVS per i lavoratori che hanno svolto la propria attività in altri Stati.

Se il lavoratore ha prestato la propria opera in un Paese della Unione Europea, egli ha diritto a:

- totalizzare ovvero sommare i periodi di anzianità maturati nei diversi Stati membri per raggiungere il diritto alla prestazione;
- ricevere la pensione a carico dello Stato in cui è residente anche se a carico di un altro Paese;
- avere trattamento equivalente a quello dei cittadini dello Stato presso cui lavorano.

Nel caso in cui il lavoratore sia extracomunitario oppure sia italiano, ma abbia lavorato in un Paese al di fuori della U.E., quanto sopra è subordinato alla esistenza di accordi bilaterali tra l'Italia ed il Paese estero.

3. LE PENSIONI GESTITE DA ALTRI ENTI

3.1 L'INPDAP

L'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) iscrive tutti i dipendenti pubblici e gestisce i loro trattamenti previdenziali, anche mediante l'opera delle Casse pensionistiche gestite dal Ministero del Tesoro; inoltre provvede ad erogare i trattamenti di fine rapporto ed altre prestazioni di tipo assistenziale, sussidiario o creditizio.

L'Istituto opera nell'ambito normativo dell'AGO e dal 1994 incorpora e gestisce le seguenti Casse:

- Cassa pensioni statali (CTPS);
- Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL);
- Cassa pensioni insegnanti (CPI);
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG);
- Cassa pensioni sanitari (CPS);
- INADEL;

- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa unica del credito.

Esso conta circa 3,3 milioni di iscritti e 2,4 milioni di pensionati.

A seguito della riforma del sistema pensionistico, avvenuta con la citata legge 335/95, anche l'INPDAP ha uniformato in gran parte la propria normativa applicando il principio pro rata temporis, a salvaguardia delle norme vigenti ante riforma, ed il calcolo delle prestazioni con il sistema retributivo, contributivo o misto negli stessi casi e con le stesse modalità del FPLD gestito dall'INPS.

Permangono però alcune differenze e deroghe rispetto al FPLD.

L'Istituto offre la copertura per tutte le prestazioni IVS.

In particolare i requisiti per la *pensione di vecchiaia* sono 65 e 60 anni di età, rispettivamente per uomini e donne, e 15 anni di iscrizione.

Per alcune categorie (personale militare, forze di polizia, vigili del fuoco) il limite di età, inferiore a quanto sopra, è stato elevato gradualmente sino a 60 anni.

La *pensione di anzianità* si ottiene:

- indipendentemente dall'età con un requisito di iscrizione che, innalzato gradualmente, raggiungerà 40 anni nel 2008.
- con una combinazione di età ed anzianità di iscrizione pari a 57 con 35.

Il requisito combinato età anzianità varrà dal 2006 anche per operai, lavoratori precoci ed altri per i quali detto requisito è stato innalzato gradualmente.

Vige ancora una deroga per alcune categorie (personale militare, forze di polizia e vigili del fuoco) per le quali l'età è pari a 53 anni.

E' inoltre prevista una pensione cosiddetta privilegiata che spetta all'iscritto che diviene inabile a causa di patologie contratte durante il servizio prestato.

Per quanto attiene alla contribuzione essa è variabile in funzione dell'Ente a cui il lavoratore faceva riferimento prima dell'accorpamento presso l'INPDAP: difatti, a titolo d'esempio, essa è pari al 33,3% per i dipendenti dello Stato, 6,1% per gli ex inadel, 9,6 % per gli ex ENPAS e 32,7 % per altre categorie.

Anche nel caso dell'INPDAP, come già operato quando si è trattato dell'INPS, si tralascia in questa sede di riportare le altre prestazioni, alcune assai importanti, in quanto sono ravvisate in esse caratteristiche non strettamente pensionistiche.

3.2 L' ENPALS

L'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) è una istituzione, con radici molto lontane nel tempo, nato dalla trasformazione delle Casse preposte all'assistenza delle categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo.

Il quadro si è di recente ampliato con l'attribuzione all'Ente anche della tutela assicurativa IVS a favore degli sportivi che esercitano attività sportiva professionistica con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI. Per essi esiste un Fondo speciale autonomo con un separato bilancio in allegato al bilancio dell'ENPALS.

In considerazione delle particolari condizioni occupazionali di tutti i lavoratori assicurati dall'ENPALS, la vicenda previdenziale degli stessi ha subito numerosissime metamorfosi che il legislatore, procedendo nel processo di omogeneizzazione e di armonizzazione dei sistemi pensionistici programmato con la Legge 335/95, ha risolto con il D.L.vo 182/97.

Detto decreto ha fissato le basi contributive e pensionabili, ha adeguato i requisiti di accesso ed ha armonizzato le prestazioni con quelle previste dall'AGO con la salvaguardia delle peculiarità professionali e lavorative di alcune categorie.

Il panorama normativo che si presenta è assai complesso. Di conseguenza lo stesso Ente, ha dovuto affrontare notevoli difficoltà interpretative nell'operazione di riordino della normativa e giustamente ha perseguito l'obiettivo primario di assicurare comunque una tutela previdenziale a categorie di lavoratori che, per caratteristiche occupazionali e retributive, si differenziano dai lavoratori dipendenti.

Come segnalato in precedenza, la copertura assicurativa delle prestazioni di invalidità e vecchiaia per i lavoratori iscritti all'ENPALS (che aveva avuto inizio settanta anni fa non con l'assegnazione di pensioni ma con l'erogazione di sovvenzioni al verificarsi del rischio assicurato) ha subito notevoli evoluzioni sino ad ottenere con la legge 182/97 e con la legge 166/97 una notevole armonizzazione dei regimi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti al regime generale pensionistico gestito dall'INPS. E' stato previsto il dovuto riguardo alle peculiarità occupazionali delle categorie di lavoratori assicurati e la salvaguardia delle relative normative speciali.

Attualmente i lavoratori assicurati vengono attribuiti in base al D. Leg.vo 128/97 a tre grandi gruppi così costituiti: i primi due gruppi A e B accolgono i lavoratori a tempo determinato differenziati a seconda che svolgano o meno attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo, invece al gruppo C appartengono coloro che prestano attività a tempo indeterminato, unico elemento che sancisce l'appartenenza al gruppo.

I contributi giornalieri necessari per attribuire una annualità contributiva sono, rispettivamente per i tre raggruppamenti, in numero di 120, 260 e 312; in presenza di contribuzione versata sia all'INPS (al FDLP), sia all'ENPALS è possibile presentare domanda di pensione ad uno degli Enti predetti.

Sarà liquidata una sola pensione applicando i criteri della totalizzazione dei contributi versati ed assegnando la competenza ad erogare la prestazione all'Ente presso cui è stato accreditato il maggior numero di contributi utili per il diritto alla pensione. Fanno eccezione alla regola per la determinazione della competenza le pensioni

ai ballerini, agli sportivi professionisti e la pensione di invalidità specifica, tutte prestazioni assegnate alla competenza dell'ENPALS.

La liquidazione delle pensioni avviene con il metodo di calcolo retributivo per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, col metodo contributivo per quelli assunti dopo il 1.1.1996, col sistema misto per coloro con meno di 18 anni di anzianità al 31.12.1995.

Per il metodo retributivo e misto l'importo della pensione è calcolato sulla retribuzione giornaliera pensionabile ottenuto come media aritmetica delle retribuzioni giornaliere più elevate riferito al numero di 540 giornate ovvero di 1900 giornate a seconda che si tratti di anzianità precedenti o successive alla data del 31.12.1992.

Per la pensione contributiva valgono le condizioni di accesso e di calcolo stabilite dalla legge 335/95 e le norme della stessa legge per operare la opzione sul trattamento con le regole del contributivo.

Lo stesso metodo di calcolo contributivo si applica alle pensioni di inabilità per i lavoratori assunti dal 1.1.1996 e per le quote di anzianità successive a detta data; i supplementi di pensione seguono la medesima procedura determinata dalle quote principali.

I requisiti generali per la pensione di vecchiaia per i tre raggruppamenti di assicurati definiti in precedenza sono: età 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione determinati con i rispettivi parametri di 120, 260, 312 giornate per anno: i limiti temporali indicati possono variare a seconda della tabella di attività cui appartiene il lavoratore.

Per le pensioni ai superstiti sono in vigore le norme per i lavoratori dipendenti iscritti al FPLD dell'INPS con riferimento alla pensione sia di reversibilità che alla pensione indiretta.

Le pensioni di anzianità vengono accordate con 57 anni di età e 35 di contribuzione; quelle che venivano concesse con il requisito di soli 30 anni di contribuzione hanno avuto la conferma del requisito ridotto dalla legge 335/95 ma il D.Leg.vo 182/97 ha introdotto una riduzione del trattamento in proporzione al numero di anni mancanti al raggiungimento dei 35 anni di anzianità.

Per gli sportivi professionisti i requisiti d'età validi per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata sono, a partire dal gennaio 2004, di 50 anni per gli uomini e 45 per le donne: per questa categoria di assicurati il metodo di calcolo retributivo prevede una media effettuata sulle migliori retribuzioni riferito ad un numero di 2080 giornate con dei massimali retributivi stabiliti pro ñ tempore; il metodo contributivo (riservato ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1.1.1996) viene applicato calcolando il montante individuale sulla base dei massimali annui pensionabili indicati dalla legge 335/95 e dell'aliquota contributiva del 33%.

3.3 L' INAIL

Una rassegna in cui vengono evidenziate ed illustrate le prestazioni previdenziali di lungo periodo come le pensioni deve obbligatoriamente includere l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) cui è assegnato il compito di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio di infortunio o di contrarre una malattia professionale.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i dipendenti e parasubordinati che svolgono attività individuate dalla legge come rischiose e l'INAIL ha attuato una vasta copertura mediante un "sistema integrato di tutela" che prevede prestazioni di prevenzione, prestazioni sanitarie ed economiche, cure, riabilitazione e reinserimento nella vita lavorativa di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o di malattia professionale.

In questa sede si esamineranno solo le "rendite" ossia le pensioni assegnate a lavoratori permanentemente inabili a titolo di indennizzo per la diminuita capacità lavorativa.

Le rendite vengono concesse in presenza di un grado di inabilità permanente al lavoro compreso tra l'11% ed il 100% riconosciuto al lavoratore e provocato da un infortunio o da una malattia professionale: esse sono soggette a revisione per un certo periodo di tempo, dopo di che durano a vita.

Il calcolo della rendita avviene sulla base della retribuzione annua percepita dal lavoratore nell'anno precedente l'infortunio o l'insorgere della malattia e del grado di inabilità permanente; per la retribuzione esistono dei limiti minimo e massimo fissati per legge.

La rendita viene valutata annualmente in base ai dati ISTAT e si avvale di supplementi economici calcolati in base alla composizione familiare del lavoratore: l'INAIL consente la capitalizzazione della rendita dopo 10 anni dalla costituzione (in caso di infortunio) ovvero dopo 15 anni (in caso di malattia professionale).

Le rendite INAIL non sono soggette a tassazione IRPEF.

- da osservare che i titolari di rendite con grado di inabilità permanente superiore al 65% possono dar luogo, in caso di decesso, ad uno speciale assegno continuativo mensile avente natura di sostegno economico ai superstiti; detto assegno viene calcolato in percentuale della rendita diretta goduta dal titolare in base alla composizione familiare.

Si deve ancora rilevare che l'INAIL, a far data dal 25 luglio 2000, provvede ad indennizzare il danno biologico con una prestazione che sostituisce la rendita permanente cui si riferisce il Testo Unico quando il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è compreso tra il 6% ed il 100%.

Merita infine di essere segnalato che, a partire dallo stesso anno, l'Istituto gestisce una particolare forma di assicurazione alle casalinghe allo scopo di erogare una rendita diretta alle assicurate che, a causa di infortuni domestici, devono essere sostenute per la loro diminuita capacità lavorativa.

I requisiti per la concessione della rendita sono l'età (da 18 a 65 anni), lo svolgimento esclusivo del lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia, non avere altre attività o altre forme di copertura previdenziale, aver subito un infortunio (in occasione del lavoro domestico) da cui consegue una inabilità permanente uguale o superiore al 33%.

L'importo della rendita si calcola mediante il prodotto tra il grado di inabilità e la retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore Industria.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI